



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

ALLEGATO 2

METODO STANDARD DI CERTIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DELLA REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

Il monitoraggio e la certificazione dei dati della R.D. dei Comuni, in vigore dello stato di emergenza, è stato attribuito dalla 123/2008, al Sottosegretario di Stato all'Emergenza Rifiuti in Campania.

In particolare l'articolo 11, comma 4, del citato decreto legge, ha previsto che per il monitoraggio dei dati dei rifiuti urbani (per brevità di seguito riportato come RU) i sindaci della Regione Campania dovevano inviare mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato.

La Struttura del Sottosegretario di Stato ha istituito un Tavolo tecnico che ha standardizzato processi, dati e soluzioni tecnologiche allineando i vari sistemi informativi, per la creazione di un unico sistema integrato denominato "*Sistema Informativo per la Gestione dell'Emergenza Rifiuti*" (per brevità di seguito riportato come SIGER). Tale sistema è oggi gestito in regime ordinario dalla Regione Campania e può, pertanto, essere definito "*Sistema Informativo per la Gestione dei Rifiuti*"

Terminato il lavoro del Tavolo tecnico la Struttura del Sottosegretario di Stato ha provveduto all'integrazione dei portali con la definizione di un DATASET unico di trasmissione per i flussi informativi tra gli OPR e l'ORR. Inoltre, si è ritenuto opportuno rivedere e rimodulare l'Ordinanza Commissariale n.164 del 26 maggio 2006 adattandola alle nuove esigenze tenendo conto anche, della variazione delle indicazioni fornite dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Regione Campania (ARPAC) tramite Comunicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ex Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (APAT).

Le modalità per la certificazione dei dati della R.D. sono state approvate con Decreto del Sottosegretario n. 5723 in data 14/11/2008.

Il D.L. 195/2009, convertito con modificazioni, dalla L. 26/2010 ha sancito la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania restituendo alla Regione la piena competenza anche in materia di monitoraggio e certificazione dei dati della R.D. .

Pertanto le competenze in materia di monitoraggio e certificazione sono assegnate al Settore 03 – Monitoraggio, informazione e valutazione dell'AGC 21 che le espleta attraverso il citato "*Osservatorio Regionale Rifiuti*" istituito dalla L.R. 4/2007 e successive



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

modifiche e integrazioni e disciplinato dalla DGR 638/2009 e successive modifiche e integrazioni ed ora anche attraverso il SIGER.

La predetta DGR 638/2009 all'art. 5 comma 4 ha previsto che la certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei RSU avviene con il metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della Regione Campania approvato con Decreto del Sottosegretario di Stato del 14/11/2008 n. 5723.

Il presente documento costituisce pertanto la doverosa revisione di tale Decreto per adeguarlo alle esigenze della Regione in regime ordinario e farlo proprio.

L'importanza della certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei RSU è confermata dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, il quale ha previsto che *"nel caso di mancato rispetto da parte dei Comuni degli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 11 comma 1 del D.L. n. 90 del 23/5/2008 (25% al 31/12/2009, 35% al 31/12/2010, 50% al 31/12/2011) , convertito con modificazioni dalla L. 123/2008, così come certificati dalla Regione Campania, il Prefetto diffida il Comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta"*.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

1. DEFINIZIONI

Rifiuti Urbani (RU)

Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08 sono Rifiuti Urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e).

Rifiuti Urbani Assimilati

I rifiuti di provenienza da attività produttive che il Comune provvede ad assimilare ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, tramite regolamento comunale, adottato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 198, comma 2.

Raccolta Differenziata

Ai sensi del D. Lgs. 4/08, art. 2, comma 20, (modifica del D.Lgs.152/06 art. 183, co. 1, lett. f) e s.m.i, si intende per raccolta differenziata "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati".



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

Frazione Merceologica Omogenea

Le componenti dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti e raccolti separatamente.

Rifiuti da spazzamento

Rifiuti derivanti dall'attività di pulizia e spazzamento di strade e aree pubbliche, strade e aree private comunque soggette a uso pubblico (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 184, comma 1, lett. d).



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

2. ESCLUSIONI

Rifiuti urbani misti

Sono esclusi dal computo nella produzione totale dei rifiuti urbani ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata:

- o i resti di alghe o qualsiasi altro rifiuto di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili derivanti da eventi calamitosi (ovvero calamità naturali, mareggiate, etc.) effettivamente accaduti e certificati dai Comuni.

Rifiuti da raccolta differenziata o selettiva

Al fine della corretta applicazione del metodo per il calcolo della raccolta differenziata e ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati dall'art. 11 del decreto legge 90/2008 sono esclusi dal computo della raccolta differenziata, secondo le pertinenti normative di settore, i seguenti rifiuti:

- o i rifiuti compresi nelle classi o sottoclassi CER diverse dalla 20 e dalla 15 01 tranne il codice CER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 e il codice CER 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- o la frazione percentuale di rifiuti ingombranti che non viene effettivamente avviata al recupero e/o riutilizzo;
- o la frazione percentuale di rifiuti, rappresentata da scarti di selezione e trattamento, contenuti nelle frazioni di raccolta multimateriale;
- o altre eventuali modalità di produzione di frazioni destinate alla combustione o altre forme di recupero effettuate a "valle" delle raccolte previo trattamento dei rifiuti tal quali, ad esempio i quantitativi di materiali di risulta da impianti di selezione e trattamento di rifiuti tal quali per la produzione di CDR e frazione organica stabilizzata (FOS);
- o le frazioni merceologiche omogenee la cui raccolta non viene effettuata direttamente dal gestore dei servizi di RU e RD (Comune, Azienda Speciale, Consortile, S.p.A., etc.) o da ditta convenzionata con il gestore stesso;
- o i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, salvo i rifiuti inerti da costruzione e demolizione derivati da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico codificati con codice CER 170904;



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

- o rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 e codice CER 170107;
- o miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- o i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;
- o i resti di alghe, o qualunque altro materiale di origine organica e non, provenienti dalla pulizia degli arenili, se non si dimostra che vengono effettivamente trattati, ai fini del riutilizzo, in impianti appositamente autorizzati, anche provenienti da eventi straordinari (es. calamità naturali, mareggiate, etc.) effettivamente accaduti ed attestati dal Comune;
- o i pneumatici fuori uso, spesso dichiarati dai Comuni, non essendo classificati tra i codici 20.XX.XX e 15.01.XX.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

3. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata viene calcolata come rapporto tra la sommatoria del totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato, al netto degli scarti, effettivamente avviati al recupero e gli eventuali rifiuti inerti da costruzione e demolizione provenienti da attività di manutenzione di civile abitazione, e la sommatoria della quantità totale dei rifiuti urbani prodotti.

Ai fini del predetto calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti da ciascun Comune, devono altresì essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

- o devono essere classificati come rifiuti urbani (D. Lgs. 152/06, art 184, comma 2), in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite attribuzione di uno dei codici CER, o come rifiuti assimilabili agli urbani in base ad una esplicita previsione del regolamento comunale adottato ai sensi del articolo 198, comma 2, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- o devono essere raccolti direttamente dai Comuni, dal gestore del servizio pubblico oppure tramite ditta convenzionata con il gestore stesso;
- o devono rientrare nel regime di tariffazione previsto per i rifiuti urbani (TARSU o TIA);
- o devono essere raccolti all'origine in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.

Pertanto, ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 11, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la percentuale di raccolta differenziata è data dal rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata destinate al recupero e la quantità dei rifiuti urbani complessivamente raccolti secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di Raccolta Differenziata} = \frac{RD}{RT} \times 100$$

dove:

RT (RIFIUTI TOTALI) = RI + RD

RD (RACCOLTA DIFFERENZIATA) = sommatoria dei kilogrammi di Rifiuti Urbani raccolti all'origine in modo separato rispetto agli altri Rifiuti Urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

Rifiuti urbani conteggiati tra i rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati al recupero

Al fine della corretta applicazione del metodo standard per il calcolo della raccolta differenziata, devono essere conteggiate tra i rifiuti raccolti in modo differenziato, effettivamente avviati al recupero-riciclo, al netto degli scarti e sovralli, le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) la raccolta multimateriale (CER 150106) dei rifiuti urbani effettivamente destinati al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia al netto degli scarti e sovralli. Il Comune deve pertanto dichiarare i quantitativi di scarto derivanti dalla selezione del multimateriale; nel caso il Comune non dichiari tale quantitativo, sarà applicata la percentuale di scarto del 15%. A seguito della campagna di verifica dei quantitativi di scarto medi, risultanti dalla selezione del multimateriale conferito alle piattaforme campane, il Settore competente si riserva di rimodulare lo scarto minimo definito allo stato attuale al 15%. Qualora il Comune dimostri, tramite FIR o dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di selezione/trattamento e previa valutazione del Settore competente e dell'ARPAC, di ottenere quota di scarti inferiore a quella sopra indicata, la quantità di raccolta differenziata avviata effettivamente al recupero sarà computata decurtando la quota di scarti indicata;
- b) la raccolta monomateriale dei rifiuti urbani raccolti mediante tale modalità è conteggiata nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale RD;
- c) i rifiuti organici provenienti da utenze domestiche e non domestiche (rifiuti assimilati) sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale RD;
- d) i rifiuti della frazione verde, destinati al recupero di materia, derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale RD;
- e) i rifiuti provenienti dalla raccolta selettiva di frazioni merceologiche omogenee pericolose, (es. pile, batterie al piombo esauste, farmaci scaduti, toner, contenitori etichettati T e/o F), finalizzati a garantirne un separato smaltimento rispetto al rifiuto indifferenziato in considerazione della loro finalità ambientale, sono conteggiati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale RD;
- f) i rifiuti ingombranti sono computabili, ai fini del calcolo della raccolta differenziata, solo i rifiuti effettivamente recuperati, desumibili dal FIR o da dichiarazione motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di trattamento/recupero e previa valutazione della Struttura del Settore competente e dell'ARPAC;
- g) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rientra nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche conferiti presso le isole ecologiche comunali sia dai cittadini che dai distributori in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2005;



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

- h) indumenti ed abiti usati, la raccolta degli indumenti (es. abiti, coperte, scarpe, etc.), effettuata dal servizio pubblico, viene calcolata interamente ai fini della valutazione della percentuale RD;
- i) oli vegetali esausti, provenienti da flussi domestici e da pubblici esercizi, raccolti con appositi contenitori vengono computati interamente ai fini della valutazione della percentuale RD;
- j) i rifiuti inerti, derivati da attività di manutenzione e di ristrutturazione di civili abitazioni, raccolti presso le stazioni ecologiche comunali, contribuiscono alla determinazione della percentuale RD sommandoli al totale raccolto in modo differenziato avviati al recupero, nonché al totale dei rifiuti prodotti, per una quantità non superiore alla quantità ottenuta moltiplicando 5 kg/ab/anno per il numero di abitanti residenti del Comune nell'anno in esame. Tali rifiuti rientrano ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata solo se rispettano i seguenti requisiti:
 - o il rifiuto è prodotto dall'utenza domestica;
 - o la tipologia del materiale è costituita da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, pavimenti in cotto, marmi, cemento etc.;
 - o il rifiuto raccolto è classificato con il codice CER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 e il codice CER 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106;
 - o tale raccolta è espressamente prevista nel regolamento comunale;
 - o il rifiuto è conferito presso le stazioni ecologiche comunali, presidiate ed allestite per il raggruppamento delle varie frazioni omogenee di rifiuti urbani conferite dalle utenze domestiche, realizzate e gestite ai sensi del Dm Ambiente 08 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006;
 - o la quantità del rifiuto conferito presso la stazione ecologica viene registrata su un registro cartaceo e/o informatizzato, che deve essere reso accessibile per eventuali controlli, dal quale si deve evincere: il nome, il cognome, l'indirizzo e il Comune di residenza del soggetto conferente, la quantità depositata. I quantitativi prodotti in abitazione diverse da quella di residenza possono essere conferiti presso la stazione ecologica del Comune, ma non possono essere computate ai fini del calcolo della percentuale RD.
 - o la quantità di rifiuto di cui al punto precedente è avviato ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Rifiuti conteggiati tra i rifiuti urbani totali prodotti

Al fine della corretta applicazione del metodo standard per il calcolo della raccolta



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

differenziata, sono conteggiati nel totale dei rifiuti urbani prodotti le seguenti tipologie di rifiuti:

- o i rifiuti cimiteriali;
- o i rifiuti della pulizia e spazzamento stradale di aree pubbliche, di strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua;
- o i rifiuti ingombranti destinati a smaltimento;
- o gli scarti e i sovralli della raccolta differenziata del multimateriale;
- o i rifiuti destinati alla combustione avviati eventualmente al recupero di energia o altre forme di recupero effettuate a "valle" delle raccolte previo processamento dei rifiuti tal quali (es. i quantitativi di materiali di risulta da impianti di selezione e trattamento di rifiuti tal quali per la produzione di CDR e frazione organica stabilizzata (FOS));
- o altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti;
- o rifiuti urbani misti.

Nel caso in cui il servizio sia gestito da enti gestori, sono condizioni necessarie ai fini della validazione della raccolta:

- o presenza di convenzione/contratto di appalto ecc, stipulato ai sensi della legge, in cui si specifica che il servizio viene effettuato per conto del Comune;
- o documentazione contabile dalla quale risultino i quantitativi effettivamente raccolti e la provenienza;
- o le frazioni raccolte devono derivare da superfici soggette a TARSU o TIA e dalle aree di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

4. CALCOLO DELLA QUOTA TEORICA SOGGETTA A COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico rappresenta un modo per ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, uno degli obiettivi primari della legislazione vigente. Il rifiuto compostato domestico pertanto (RCD) non è conteggiato nel calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, ma verrà valutato nell'ambito delle buone pratiche di riduzione dei rifiuti. Tale valutazione è effettuata soltanto se risponde ai seguenti requisiti:

- o è prevista nel regolamento comunale;
- o sono previste dall'Ente/Gestore, agevolazioni tariffarie alle famiglie che svolgono tale attività;
- o il Comune effettua il monitoraggio periodico riguardo al reale utilizzo dei "composter" (od altri metodi riconosciuti).

La formula per calcolare la "quantità teorica di riduzione rifiuti" di scarti organici soggetti a compostaggio domestico è la seguente:

$$\text{RCD} = \text{n. abitanti ACD} \times 0.25 \times 365$$

Per ogni cittadino che abbia sottoscritto la convenzione con il Comune e che effettivamente aderisce a tale pratica, viene assunta una riduzione media giornaliera di rifiuto organico pari a 0,25 kg. (coefficiente di autocompostaggio).

Descrizione acronimi:

- o Rifiuto Compostato Domestico RCD
- o Aderente Compostaggio Domestico ACD
- o Coefficiente di autocompostaggio 0,25 kg.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

5. TEMPISTICA

Il Comune invierà i dati di produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata ai sensi dell'art 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123, con cadenza mensile, tramite registrazione informatica dei FIR, secondo le modalità stabilite nel Documento Tecnico – SIGER (Allegato 1), eccetto i dati relativi al “Compostaggio domestico” ed ai dati economici che devono essere trasmessi annualmente entro il 30 marzo.

Il calcolo delle percentuali di RD dei singoli Comuni è effettuato e certificato dal Settore competente.

Il Settore competente, mediante l'apposita sezione del sistema dell'ORR, esegue la certificazione di tutti i dati validati. La procedura considera come certificati solo i dati validati e come periodo di riferimento l'anno solare, dal 01 gennaio al 31 dicembre. La percentuale derivata di raccolta differenziata sarà adottata per la determinazione delle penalità e premialità da applicarsi fino alla certificazione delle nuove percentuali. Fermo restando l'obbligo di trasmissione mensile dei dati, al fine della certificazione annuale, i Comuni sono tenuti ad inviare la quarta copia del FIR entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; successivamente a tale data si procederà alla certificazione ed eventualmente all'applicazione delle penalità previste dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

6. ACQUISIZIONE ED INSERIMENTO DATI SULLE MOVIMENTAZIONI DEI RIFIUTI URBANI

Di seguito viene descritto in sintesi il flusso dei dati delle movimentazioni degli RU, gestito attraverso il formulario di identificazione rifiuti (F.I.R.):

- o Il Comune, in qualità di produttore dell'RU, o il soggetto che effettua il trasporto, emette, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145, per ogni trasporto di rifiuto, il F.I.R.¹ in quattro copie, compilato, datato e firmato dal comune e controfirmato dal trasportatore: la prima copia rimane al Comune, quale produttore del rifiuto, mentre le restanti tre vengono date al trasportatore del rifiuto; nel caso in cui il sistema di trasporto dei rifiuti venga effettuato con lo stesso automezzo per più Comuni, ogni Comune dovrà emettere il F.I.R. di propria competenza;
- o Il trasportatore, al conferimento del rifiuto all'impianto di destinazione, consegna la 2ª, 3ª e la 4ª copia del F.I.R. all'impianto di destinazione;
- o L'impianto di destinazione completa tali copie del F.I.R., inserendo i dati mancanti nella sezione di propria competenza; trattiene la 3ª copia e consegna la 2ª e la 4ª copia al trasportatore;
- o Il trasportatore, entro tre mesi dal conferimento del rifiuto, invia la 4ª copia al Comune;
- o Il flusso si conclude al ricevimento da parte del Comune della 4ª copia del F.I.R.;
- o il trasportatore, con cadenza mensile, invia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'AGC Ecologia e Tutela Ambiente della Regione Campania (per brevità di seguito riportato come STAP) l'elenco, su modulistica appropriata, delle

¹ Il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune (o dei Comuni) per il quale il servizio medesimo è gestito, non deve essere accompagnato dal formulario (articolo 193 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 s.m.i.) ma come previsto dalla **CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato**, esplicitativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1º aprile 1998, n. 148, alla lettera n) “ in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione”



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

- o 2ª copie dei FIR raggruppati per mese;
- o l'impianto di destinazione, con cadenza mensile, invia agli STAP l'elenco, su modulistica appropriata, delle 3ª copie dei FIR raggruppati per mese;
- o il Comune registra la 1ª copia del FIR, attraverso la sezione dedicata del sistema informativo dell'OPR di appartenenza, nella banca dati dell'OPR; i Sindaci dei comuni sono obbligati a nominare un funzionario responsabile che avrà cura di inviare i dati agli OPR di appartenenza;
- o analogamente il Comune, quando sarà in possesso della 4ª copia, la registrerà nella banca dati dell'OPR;
- o i sistemi informativi di ciascun OPR, con cadenza mensile, invieranno al sistema informativo dell'ORR, attraverso una procedura automatica, senza alcuna elaborazione, i dati registrati nelle proprie banche dati, relativi alla 1ª e alla 4ª copia dei FIR;
- o il sistema informativo dell'ORR, automaticamente, provvederà alla memorizzazione dei dati ricevuti nella propria banca dati;
- o gli STAP, dopo aver effettuato le opportune verifiche per competenza, registrano gli elenchi dei FIR pervenuti, attraverso la sezione dedicata del sistema informativo dell'ORR, nella banca dati dell'ORR.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

7. VERIFICHE

I Comuni sono tenuti a raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante l'avvio e l'effettivo recupero dei materiali raccolti (bolle, fatture, pesature od altra documentazione giustificativa), nonché a fornirla in copia conforme all'originale dietro motivata richiesta da parte del Settore competente attraverso gli OPR.

Il soggetto competente per la gestione dei dati di produzione dei RU e per la certificazione della percentuale di Raccolta Differenziata è l'AGC 21 - Settore 03 - Monitoraggio, informazione e valutazione della Regione Campania, di seguito Settore competente. Tale Settore valida e certifica le percentuali di Raccolta Differenziata raggiunte dai singoli Comuni, anche al fine dell'applicazione delle penalità previste dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011, secondo la seguente procedura:

- Attraverso la specifica sezione del Sistema ORR, il Settore competente riceve la prima e la quarta copia del FIR;
- Mediante un'apposita sezione del sistema ORR, è possibile effettuare controlli sui dati rispetto a valori corrispondenti a periodi precedenti o a situazioni standard di riferimento (produzione media pro-capite annuale o giornaliera);
- Se il Sistema non evidenzierà difformità sui dati, il Settore competente provvederà, mediante l'apposita sezione del sistema ORR, a validare e certificare tali dati;
- Se il Sistema ORR evidenzierà eventuali difformità sui dati, gli stessi saranno confrontati con i dati estrapolati dalla documentazione cartacea (bolle, fatture, pesature o altra documentazione giustificativa) comprovante la gestione dei rifiuti urbani, che il Comune provvederà a fornire tempestivamente su richiesta del Settore competente per il tramite degli OPR; da questa analisi incrociata dei dati, il Settore competente determinerà i dati validi o disporrà la correzione degli stessi da parte dei Comuni per il tramite degli OPR
- I dati così validati e certificati saranno inviati ai sistemi OPR di provenienza; in questo modo, i Comuni potranno visualizzare i dati validati dal Settore competente, sull'apposita sezione del sistema OPR di appartenenza;
- Il Settore competente, mediante l'apposita sezione del sistema dell'ORR, esegue la certificazione di tutti i dati validati. La procedura considera come certificati solo i dati validati e come periodo di riferimento l'anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre. La percentuale derivata di raccolta differenziata sarà adottata per la determinazione delle penalità e premialità da applicarsi. Fermo restando l'obbligo di trasmissione mensile dei dati, al fine della certificazione annuale, i Comuni sono tenuti ad inviare la quarta copia del FIR entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Successivamente a tale data si procederà alla certificazione ed eventualmente all'applicazione delle penalità previste dall'art. 1 comma 6 del D.L. 196/2010, convertito con modificazioni dalla L. 1/2011.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

- Per attività di controllo, attraverso l'apposita sezione del sistema ORR, sarà possibile comparare i dati inviati dai Comuni con quelli forniti dagli STAP (seconda e terza copia del FIR) che fanno riferimento, rispettivamente, ai trasportatori ed ai destinatari del rifiuto urbano.



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti

• **ELENCO RIFIUTI CODICI CER**

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

FRAZIONE	CER	DESCRIZIONE
Rifiuti urbani misti	200301	rifiuti urbani indifferenziati
	200303	residui della pulizia stradale
	200307	rifiuti ingombranti (avviati allo smaltimento)

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI

FRAZIONE	CER	DESCRIZIONE
Rifiuti organici	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
	200201	rifiuti biodegradabili
	200302	rifiuti dei mercati
Carta e cartone	200101	carta e cartone
	150101	imballaggi in carta e cartone
Legno	200137*	legno, contenente sostanze pericolose
	200138	legno, diverso da quello di cui alla voce
	150103	imballaggi in legno
Tessili e abbigliamento	150109	imballaggi in materia tessile
	200110	abbigliamento
	200111	prodotti tessili
Vetro	200102	vetro
	150107	imballaggi in vetro
Plastica	200139	plastica
	150102	imballaggi in plastica
Metalli	200140	metallo
	150104	imballaggi metallici
Altri imballaggi	150105	Imballaggi materiali composti
Contenitori tfc	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze



Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti*

	150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
Rifiuti da raccolta multimateriale	200199	Altre frazioni non specificate altrimenti
	150106	Imballaggi in materiali misti
RAEE	200121*	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (200121*)
	200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (200123*)
	200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123, contenenti componenti pericolosi
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
Batterie ed accumulatori esausti	200133*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
	200134	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
	160601*	batterie al piombo
	160602*	batterie al nichel cadmio
	160603*	batterie contenenti mercurio
Ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti avviati al recupero
Medicinali	200131*	medicinali citotossici e citostatici
	200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
Oli	200125	Oli e grassi commestibili
	200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose



Giunta Regionale della Campania

*Area Generale di Coordinamento
Programmazione e Gestione Rifiuti*

	200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
Rifiuti inerti da piccole operazioni edilizie avviati a recupero	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106